



Prof. Michele Buquicchio
Notaio in Bari

Repertorio n. 48048

Raccolta n. 20392

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di febbraio (16 febbraio 2017).

In Bari, - Zona Industriale, nella sede della società "Azienda Municipale Gas S.p.A.", alla via Biagio Accolti Gil.

Alle ore diciassette.

Avanti a me Prof. Michele Buquicchio, notaio in Bari ed iscritto al Collegio Notarile del distretto di Bari,

si è costituita la signora:

Cirillo Rosalba, nata in Tricarico (MT) il 14 febbraio 1969 e domiciliata per la carica ove appresso, la quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**AMGAS S.R.L.**", con unico socio, con sede in Bari al Corso Alcide De Gasperi n. 320, capitale sociale Euro 8.505.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari 06024230721, R.E.A. n. BA - 457129.

Costei, della cui identità personale io notaio sono certo, nella suesposta qualità, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea della succitata società, regolarmente convocata per questo giorno, luogo ed ora, secondo le modalità statutarie, e dopo aver precisato di avere assunto la Presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, invita me notaio a verbalizzare i lavori della stessa per far risultare in forma pubblica quanto si va a deliberare sul seguente argomento all'ordine del giorno:

1. Approvazione definitiva nuovo statuto sociale di Amgas S.r.l., giusta delibera Giunta Comunale n. 9 del 20.01.2017.

Aderendo alla richiesta fattami, dò atto e faccio risultare da questo pubblico verbale quanto segue.

La Presidente mi dichiara al riguardo:

- che è presente l'unico socio della società, l'Azienda Municipale Gas S.p.A., con sede in Bari, (C.F. 05491170725), rappresentata dal suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante prof. Ugo Patroni Griffi;

REGISTRATO
all'Agenzia delle
Entrate - Ufficio
Territoriale di Bari
il 24/02/2017
al n. 5764\1T

- che per il Consiglio di Amministrazione è presente il dott. Costanzo Loconsole, oltre ad essa costituita;
- che per il Collegio Sindacale è presente il dott. Vincenzo Mecca, componente;
- che avendo verificato la regolarità della costituzione e accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, l'assemblea è validamente costituita, ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile.

Prendendo la parola sull'unico argomento all'ordine del giorno la Presidente informa i presenti che con la delibera n. 9 del 20 gennaio 2017, la Giunta del Comune di Bari, ente esercente la direzione e il coordinamento su entrambe le società (unico azionista della società Azienda Municipale Gas S.p.A., unico socio della società AMGAS S.R.L.) ha approvato il nuovo testo di statuto della società AMGAS S.R.L. contenente gli adeguamenti disposti dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e pertanto sottopone al voto dell'unico azionista la sostituzione dello statuto sociale con il nuovo testo approvato nella succitata seduta della Giunta Comunale.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ma nessuno chiede di intervenire, passando quindi alla votazione.

L'assemblea, conformemente alle istruzioni ricevute dall'ente capogruppo, col voto favorevole dell'unico socio, espresso per dichiarazione diretta, delibera la sostituzione dello statuto nel nuovo testo statutario, composto di venticinque articoli, che viene approvato articolo per articolo e allegato al presente verbale sotto la lettera **"A"** per formarne parte integrante e sostanziale.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea quando sono le ore diciotto.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia e da me stesso su un foglio per tre facciate sin qui e ne ho dato lettura, con l'allegato, alla costituita che da me interpellata lo ha approvato e sottoscritto.

Firmati: Rosalba Cirillo - Michele Buquicchio
notaio (col sigillo).

STATUTO
AMGAS S.R.L.
STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA
TITOLO I

Allegato "A"
al n. 20392
di raccolta

Denominazione, sede, durata e oggetto

Art. 1 - Denominazione

La società è denominata "AMGAS S.r.l."

Art. 2 - Sede

La Società ha sede in Bari.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione potranno istituire succursali, agenzie e rappresentanze. Il domicilio dei Soci, per tutti i loro rapporti con la società, si intende eletto presso quello risultante dalla visura ordinaria della Camera di Commercio.

Art. 3 - Durata

La durata della Società è fissata dalla data della costituzione sino al 31 dicembre 2058. Tale termine può essere prorogato con assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - Oggetto

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono le seguenti:

- vendita del gas;
- vendita di energia elettrica;
- vendita di calore e freddo;
- distribuzione e vendita di acqua per qualsiasi uso;
- vendita di servizi informatici e telematici;
- vendita di elementi per impianti termici.

La Società provvede all'esercizio di tutte le attività sopra descritte, tanto nei confronti di enti pubblici quanto privati, in via diretta o anche attraverso partecipazioni ed interessenze in altre imprese e società, italiane ed estere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio. Oltre ai servizi di cui sopra, la Società potrà assumere la gestione, diretta o per il tramite di società controllate, previa le opportune verifiche di fattibilità, dei seguenti ulteriori servizi e attività:

I) assumere contratti, anche con altri soggetti, per l'esercizio delle attività previste nel proprio oggetto sociale;

II) provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e

le tecnologie nei settori indicati;
III) esercitare qualsiasi attività o servizio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare;

I) alle attività di cui sopra;

IV) gestire, senza limiti territoriali, le attività di cui innanzi, direttamente o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.

La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà inoltre, nel rispetto della normativa vigente:

V) esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà opportune, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari mobiliari;

VI) assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altri enti, società, consorzi o altre forme associative previste dalla legge aventi oggetto sociale analogo o affine al proprio, ove consentito dalla normativa pro tempore vigente, anche in materia di partecipazioni pubbliche e con le modalità previste dalle stesse;

VII) rilasciare fideiussioni, cauzioni, avalli, ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche e, in genere, prestare garanzie reali, per obbligazioni sia proprie che di terzi.

Art. 5 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento dell'Ente Comune di Bari negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma 2 c.c.

L'attività di Direzione e Coordinamento del Comune di Bari, si esplica anche attraverso i Documenti di Programmazione, Regolamenti, provvedimenti contenenti obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale. La società si dota di strumenti di programmazione e controllo, al fine di garantire il concreto perseguimento degli obiettivi di indirizzo. I provvedimenti ed i contratti adottati in esecu-

zione delle direttive impartite sono pubblicati sul sito istituzionale della Società.

TITOLO II

Capitale sociale - Finanziamenti

Art. 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro OTTOMILIONICINQUECENTOCINQUEMILA/00 (Euro 8.505.000,00). I conferimenti, nel rispetto delle norme di legge, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro ai sensi dell'art.2464 c.c.

Le quote sociali sono trasferibili sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte.

Il socio che intende alienare ad altro socio o a terzi, in tutto od in parte, la nuda proprietà della quota, ovvero costituire sulla stessa un diritto di usufrutto, deve darne notizia con lettera raccomandata contenente il nome dell'acquirente, il prezzo offerto ed ogni altra condizione, all'organo amministrativo che

ne darà avviso agli altri soci per l'esercizio del diritto di prelazione. Il socio che intende esercitare la prelazione deve darne comunicazione all'alienante a mezzo raccomandata, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'avviso.

Qualora più soci intendano esercitare tale diritto di prelazione, l'intera quota da alienare sarà assegnata ai medesimi in proporzione alla quota da ciascuno posseduta.

Art. 7 - Aumento del capitale sociale

In caso di aumenti di capitale sociale, le quote di nuova emissione sono offerte in opzione ai soci in proporzione alla quota da ciascuno posseduta.

Art. 8 - Finanziamenti

Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione potranno richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale. I soci potranno procedere ad effettuare finanziamenti e/o anticipazioni alla Società con le modalità, nei limiti e con i criteri stabiliti nella deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) del 3 marzo 1994 ed in ossequio all'art. 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In caso di versamenti in conto capitale l'assem-

blea potrà decidere di utilizzare le relative somme per la copertura di eventuali perdite, ovvero di utilizzarle per l'aumento del capitale sociale nei casi consentiti dalle norme in materia di partecipazioni pubbliche.

TITOLO III

Assemblee

Art. 9 - Modalità di adozione delle decisioni dei soci assemblee

Le decisioni dei soci devono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.

L'assemblea dei soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata presso la sede sociale (o altrove purché in Italia), oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante:

- lettera raccomandata, telegramma al domicilio, come risultante dalla visura ordinaria della Camera di Commercio di Bari, dei soci almeno otto giorni;

- di posta elettronica certificata inviati ai soci almeno otto giorni, come notificata dai soci alla Società;

- sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.

L'assemblea è valida, pur in caso di mancato rispetto di tali formalità, nell'ipotesi di cui all'art. 2479 bis, ultimo comma.

E' ammessa la possibilità che le adunanze assembleari si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificabili e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire, in

tempo reale, alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 10 - Partecipazione

Possono intervenire all'assemblea i soci risultanti dalla visura ordinaria della Camera di Commercio di Bari. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta ai sensi dell'art. 2479 bis del c.c.

Art. 11 - Presidenza

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente o, in ultima ipotesi, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Il Presidente nomina un segretario, anche non socio e, se del caso, due scrutatori, anche estranei. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea nonché la sua idoneità a deliberare.

Ne dirige la discussione e le operazioni di voto, stabilendo le modalità della votazione e proclamando i risultati della stessa.

Sottoscrive per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, o al notaio, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee, ed eventualmente agli scrutatori.

Art. 12 - Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca l'Organo Amministrativo, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
- c) determina il compenso dell'Organo Amministrativo e dei Sindaci entro i limiti imposti dalle disposizioni di legge, dai regolamenti. Qualora intervengano norme di legge che modifichino i limiti ai compensi dell'Organo Amministrativo, ove il compenso stabilito dall'Assemblea risulti superiore al nuovo limite stabilito dal legislatore, all'Organo Amministrativo dovrà essere corrisposto il compenso rideterminato nel nuovo limite previsto, senza necessità della decisione

assembleare;

d) delibera sulla responsabilità dell'Organo Amministrativo e dei sindaci;

e) delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dall'Organo Amministrativo;

f) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

E' inoltre convocata ogni volta che l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e quando è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'assemblea ordinaria, in prima e in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto, la nomina e i poteri dei liquidatori e quant'altro previsto dalla legge. Essa delibera, in prima ed in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 13 - Nomina amministratori

La società è amministrata da un Organo di Amministrazione costituito da un Amministratore Unico ovvero, qualora compatibile con il decreto che fissa i criteri in materia, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di tre o cinque membri, nel rispetto della normativa di settore, compresa quella in materia di equilibrio tra i generi, compatibilità, onorabilità, professionalità ed autonomia. La nomina diviene operativa con l'accettazione.

I componenti dell'Organo Amministrativo sono scelti anche tra i non soci ed, eventualmente, al fine di contenere i costi di gestione, tra i dipendenti della società controllante.

In questo ultimo caso, fatto salvo il diritto

alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalle disposizioni di legge, dai regolamenti, dalle deliberazioni e dalle direttive vigenti, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Non è consentito in deroga all'art.2475, comma 3, c.c, che l'amministrazione della società sia affidata, congiuntamente o disgiuntamente a due o più soci.

L'Assemblea dei soci, al momento della nomina, determina il numero e la durata della carica dell'Organo Amministrativo che, comunque, non può essere superiore a tre esercizi, e la sua scadenza coincide con la data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, provvede alla loro sostituzione, ai sensi dell'art.2386 c.c., con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero consiglio.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. Art. 14 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

La convocazione è fatta dal Presidente con le stesse modalità previste per l'Assemblea dei Soci, mediante avviso da inviarsi, a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R., almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima.

Il Consiglio di amministrazione, è validamente costituito, anche in mancanza di tali formalità, se sono presenti tutti i membri dell'organo amministrativo nonché, se esistente il collegio sindacale, i sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, presso la sede sociale o altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno due Amministratori o dai Sindaci.

Delle riunioni Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, da annotarsi nel relativo libro dei verbali delle riunioni del Consiglio.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificabili e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire, in tempo reale, alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso l'adunanza del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art.15 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza alcuna eccezione, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto in modo tassativo riservati all'Assemblea dei Soci.

L'Organo amministrativo ha pertanto la facoltà di provvedere ad acquisti, permuta, alienazioni immobiliari e mobiliari, di assumere obbligazioni cambiarie e mutui ipotecari, di fare qualunque operazione presso la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche e gli Istituti di emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato, di consentire costituzioni, surroghe e postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche e trascrizioni e annotazioni di ogni specie, di partecipare, previa autorizzazione dell'Assemblea, ad altre aziende o società costituite o costituende anche sotto forma di conferimento, in tale ultimo caso si dovrà attenere ai limiti disposti dalle normative vigenti in tema di società a partecipazione pubblica.

Delibera, altresì, sulle azioni giudiziarie anche in sede di Cassazione e revocazione su compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri amichevoli compositori.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Resta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, potrà eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o impedimento del Presidente stesso; tale carica non darà in ogni caso, titolo a compensi aggiuntivi.

L'Organo di Amministrazione predispone uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'Assemblea nell'ambito della Relazione sulla gestione.

L'Organo di Amministrazione, può integrare gli strumenti di governo e controllo societario con:

a) Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) Un ufficio di controllo interno strutturato secondo i criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità della società, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando, tempestivamente, le richieste da questo provenienti, e trasmette, periodicamente, al Collegio Sindacale le relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi, aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) Programmi di Responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

L'Organo Amministrativo indica nella Relazione

sulla gestione gli strumenti di governo e controllo eventualmente integrati o le ragioni della loro mancata adozione.

Art. 16 - Indennità

All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio ed un compenso annuale deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina, proporzionale all'effettiva durata della carica e valido per l'intero periodo di durata dell'ufficio, contenuto entro i limiti imposti dalle disposizioni di legge e regolamenti, dalle direttive in materia di compensi agli organi societari.

Qualora intervengano norme di legge che modifichino i limiti ai compensi degli amministratori, ove il compenso stabilito dall'Assemblea risulti superiore al nuovo limite stabilito dal legislatore, agli Amministratori dovrà essere corrisposto il compenso rideterminato nel nuovo limite previsto, senza necessità della decisione assembleare.

Ove in tre esercizi consecutivi la Società abbia conseguito un risultato economico negativo, si procede alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 17 - Sanzioni

L'inadempimento da parte dell'Organo Amministrativo di quanto previsto dal presente Statuto, costituisce giusta causa per la revoca dello stesso, ovvero per l'adozione di provvedimenti sanzionatori consentiti dalle norme. Restano ferme le responsabilità civili e contabili previste dalle vigenti norme.

Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca dell'organo amministrativo, con esclusione dei casi in cui il risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO V

Rappresentanza sociale

Art. 18 - Rappresentanza

La rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente. La rappresentanza della società spetta anche all'amministratore delegato nei limiti previsti nella delibera di delega.

Il Consiglio può anche delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che crederà opportune, ad uno o più amministratori, direttori e procuratori tanto congiuntamente che separatamente.

TITOLO VI

Direttore generale

Art.19 - Direttore generale

L'assemblea dei Soci può nominare un Direttore Generale.

Con il provvedimento di nomina l'assemblea determina la durata del mandato, che non può eccedere il mandato dell'Organo di amministrazione, il relativo compenso e le modalità di sostituzione del medesimo in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto. Il Direttore ha la responsabilità gestionale e la rappresentanza negoziale della società. In particolare, il Direttore, nell'ambito degli indirizzi e della programmazione della Società, deve:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- b) sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa ed economica della società;
- c) adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
- d) formulare proposte all'Organo di amministrazione, in particolare in merito alle assunzioni e all'organizzazione del personale;
- e) sottoporre all'Organo di amministrazione lo schema del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del bilancio di esercizio;
- f) stipulare i contratti deliberati dall'Organo di amministrazione;
- g) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- h) dirigere il personale e curare le relazioni con le organizzazioni sindacali e le rappresen-

tanze aziendali;

i) formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento;

l) presentare semestralmente all'Organo di amministrazione una relazione sull'andamento dell'azienda;

m) esercitare tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente statuto e dall'Organo di amministrazione;

n) coadiuvare l'Organo di amministrazione nella predisposizione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.lgs. n.39/2013.

Per la disciplina relativa alla fattispecie della responsabilità trova applicazione l'art. 2396 c.c.

TITOLO VII

Collegio Sindacale e Controllo Contabile

Art. 20 - Organo di Controllo

La società si dota dell'organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti.

Con decisione dei soci assunta ai sensi dell'art.2479 c.c., senza necessità di modificazione statutaria, potrà di volta in volta, stabilire che:

- le funzioni di controllo e di revisione siano affidate ad un organo monocratico o ad un organo collegiale;

- la funzione di revisore possa essere affidata sia ad una persona fisica che ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro;

- le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti siano affidate separatamente, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti ad un revisore (persona fisica o società di revisione).

In caso di organo collegiale la nomina dei componenti dovrà essere effettuata in conformità con quanto previsto dalla legge 12 luglio 2011 n.120 e dal regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 30.11.2012 n.251, nelle percentuali e

per il periodo minimi previsti dalla legge, assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo. Si fa espresso riferimento alla normativa in materia di Organo di Controllo e Revisione legale dei Conti.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.lgs. n.39/2013.

TITOLO VIII

Esercizi sociali - Bilanci - Utili

Art. 21 - Esercizi Sociali e Bilanci

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede nei modi e nei limiti di legge alla compilazione del bilancio da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Art. 22 - Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art.2430 c.c. sono destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Art. 23 - Dividendi

Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel termine fissato dall'assemblea, presso la sede sociale o presso quegli istituti di credito indicati dall'assemblea medesima.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO IX

Scioglimento e liquidazione - Norme integrative

Art. 24 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art. 25 - Norme integrative

La Società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui

risultati ottenuti, secondo le previsioni del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, e per tutto quanto non espressamente disposto o derogato dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia di società a partecipazione pubblica, si applicano le norme sulle società contenute nel Codice Civile, le norme generali di diritto privato.

Firmati: Rosalba Cirillo - Michele Buquicchio
notaio (col sigillo).

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico (art.22 D.Lgs.7 marzo 2005 n. 82; art. 68-ter legge 16 febbraio 1913 n. 89).

Certifico io sottoscritto Prof. Michele Buquicchio, notaio in Bari ed iscritto al collegio Norarile del distretto di Bari, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato digitale in vigenza dal 02 ottobre 2014 al 02 ottobre 2017, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico, incluso quanto allegato, nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, la presente copia di documento cartaceo, formata su supporto informatico, "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale, formato su supporto cartaceo, quando richiesto ad ogni effetto di legge".

Bari, lì 28 febbraio 2017, nel mio studio alla via G. Capruzzi n.184.